



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici

N. LP/297/MA

N. 1065 Registro Generale

Data 20 maggio 2026

OGGETTO :

ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 02/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DI I.P. CONTRO PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE – RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 454/2025 DEL 08/04/2025. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

RICHIAMATI:

- L'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2017, che prevede l'adozione da parte dei responsabili apicali degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- Il decreto del Sindaco n. 18 del 18/12/2025 di nomina dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2026 dell'Arch. Felice Rocca in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi.
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 26/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028.
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 23/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028.

PREMESSO

- Che con nota prot. 8674 del 19/04/2018, la società Parfiri ha segnalato una tubazione situata in un suo terreno censito al Foglio 28 mappali 91 e 621 in via B., di ignota funzione e con problematiche di ruscellamento delle acque superficiali e conseguenti fenomeni di erosione del materiale che ricopriva la tubazione;
- Che con nota prot. 20896 del 21/09/2018, I.P. del fabbricato sito in Via C. lamenta la mancanza di una corretta regimazione delle acque superficiali dei terreni posti a monte della propria abitazione;
- Che a seguito di sopralluoghi congiunti è stato verificato che la tubazione segnalata è la condotta della fognatura nera comunale (che le cartografie a disposizione del Comune segnalavano con un altro percorso) e che pertanto occorre procedere ad un intervento di messa in sicurezza della stessa oltre che ad una corretta regimazione delle acque superficiali ai fini della salvaguardia e tutela della pubblica incolumità;
- Che con determinazione n. 1681 del 24/12/2018 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo agli interventi in oggetto, nonché per la direzione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81/20118 al Geol. Dario Costantini;

- Che con determinazione a contrarre del capo settore IV° n. 1279 del 12 settembre 2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo a firma del Dott. Geol. Dario Costantini, denominato “Intervento di riduzione del rischio idrogeologico lungo il tratto di versante prospiciente via C.” comportante una spesa di complessivi Euro 39.940,00 e veniva contestualmente affidata l’esecuzione dei lavori alla COOPERATIVA CAPRAZOPPA, P.IVA/c.f. 00736910092, P.IVA e C.F. 00736910092;
- Che con atto di citazione del 16 ottobre 2019 pervenuto il 21 ottobre 2019 al prot. n. 24321 presentato a firma dell’Avvocato Alain Barbera di Savona nell’interesse di ECOSAVONA S.r.l., il Comune di Vado Ligure è stato convocato in giudizio quale terza parte presso il Tribunale di Savona all’udienza del 28 ottobre 2019, nell’ambito del procedimento di ATP R.G. N. 2755/2019 Sig.ra I.P./PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L.;
- Che con la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 25 ottobre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di costituirsi in giudizio nell’ambito del suddetto procedimento di ATP R.G. N. 2755/2019;
- Che con determinazione del capo settore IV° n. 1529 del 25/10/2019 con cui è stato affidato all’Avvocato Matteo Repetti con Studio Legale in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova, l’incarico professionale di assistenza, difesa e rappresentanza legale dell’Ente e costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Savona nell’ambito del procedimento in oggetto a fronte dell’atto di citazione del 16 ottobre 2019 pervenuto il 21 ottobre 2019 al prot. n. 24321 presentato a firma dell’Avvocato Alain Barbera di Savona nell’interesse di ECOSAVONA S.r.l.;
- Che la relazione di CTU del 30 ottobre 2020 nell’ambito dell’ATP R.G. N. 2755/2019, nella quale si legge espressamente (pag. 20): *“Premesso che la rete fognaria, operante da oltre 40 anni, non è né la causa, né eventualmente concausa, del dissesto di cui si tratta, e pertanto non c’è alcun motivo di eliminarla come richiesto”*
- Che in data 30 novembre 2021, prot. 24908, è pervenuto l’Invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Obbligatoria ex art. 3 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162, a firma dell’Avvocato Katia Marras di Savona nell’interesse di I. P. e nei confronti di Ecosavona srl, Parfiri srl e Comune di Vado Ligure;
- Che con atto di citazione pervenuto il 2 dicembre 2021 al prot. n. 25133 presentato a firma degli Avvocati Katia Marras e Manuela Pessano di Savona nell’interesse di I. P., il Comune di Vado Ligure è stato convocato in giudizio presso il Tribunale di Savona all’udienza del prossimo 14 marzo 2022, unitamente alle società PARFIRI S.R.L. ed ECOSAVONA S.R.L.;
- Che con la delibera di Giunta Comunale del 29 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:
 - Di aderire all’Invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Obbligatoria ex art. 3 Decreto Legge 12

- settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162, pervenuto in data in data 30 novembre 2021, prot. 24908, a firma dell'Avvocato Katia Marras di Savona nell'interesse di Sig.ra I. P. e nei confronti di Ecosavona srl, Parfiri srl e Comune di Vado Ligure;
- Di costituirsi in giudizio nell'ambito dell'atto di citazione pervenuto il 2 dicembre 2021 al prot. n. 25133 presentato a firma degli Avvocati Katia Marras e Manuela Pessano di Savona nell'interesse di I. P., con il quale il Comune di Vado Ligure è stato convocato in giudizio presso il Tribunale di Savona all'udienza del prossimo 14 marzo 2022, unitamente alle società PARFIRI S.R.L. ed ECOSAVONA S.R.L.
 - Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio nell'ambito del procedimento in oggetto eleggendo domicilio presso lo studio del legale che verrà incaricato;
 - Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore competente per materia, individuare, con proprio atto determinativo, un legale abilitato a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento civile in parola;
 - Di dare mandato al responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici di porre in essere gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
- Che con determinazione del capo settore IV° n. 3151 del 29/12/2021 con cui è stato affidato all'Avvocato Matteo Repetti con Studio Legale in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova, l'incarico professionale per aderire all'invito alla stipula di Convenzione di Negoziazione Obbligatoria pervenuta in data 30 novembre 2021 al prot. 24908 a firma dell'Avvocato Katia Marras di Savona nell'interesse di I.P. e l'incarico professionale di assistenza, difesa e rappresentanza legale dell'Ente e costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Savona a fronte dell'atto di citazione pervenuto il 2 dicembre 2021 al prot. n. 25133 presentato a firma degli Avvocati Katia Marras e Manuela Pessano di Savona nell'interesse di I.P.;
 - Che l'Avvocato Matteo Repetti con email del 24/05/2023, acquisita al prot. n. 10754 del 25/05/2023, ha trasmesso la sentenza n. 368 del 24/05/2023, causa civile n. RG 3183/21 del Giudice di primo grado Dott. Maria Giovanni Sacchi, in cui ha dichiarato la responsabilità del Comune di Vado Ligure in solido con Parfiri s.r.l. ed in parte con Ecosavona s.r.l. nella produzione dei danni tutti patiti dagli immobili di proprietà I.P.;
 - Che nella succitata sentenza il Giudice di primo grado non ha tenuto in debita considerazione quanto contenuto nella relazione di CTU del 30 ottobre 2020 nell'ambito dell'ATP R.G. N. 2755/2019;
 - Che con la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 06 giugno 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:
 - Di proporre appello avverso la sentenza n. 368 del 24/05/2023, causa civile n. RG 3183/21 nell'ambito della

- procedura avviata da I.P. contro PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE, innanzi alla Corte d'Appello di Genova, per quanto in narrativa, autorizzando il Sindaco a procedere in tal senso;
- Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio nell'ambito del procedimento in oggetto eleggendo domicilio presso lo studio del legale che verrà incaricato;
 - Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore competente per materia, individuare, con proprio atto determinativo, un legale abilitato a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento civile in parola;
 - Di dare mandato al responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici di porre in essere gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- Che con determinazione del capo settore IV° n. 1383 del 13/06/2023 con cui è stato affidato all'Avvocato Matteo Repetti con Studio Legale in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova, l'incarico professionale per proporre appello avverso la sentenza n. 368 del 24/05/2023, causa civile n. RG 3183/21 nell'ambito della procedura avviata da I.P. contro PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE, innanzi alla Corte d'Appello di Genova;
 - Che con la sentenza n. 454/2025 del 08/04/2025, (Repert. 441/2025 e Sentenza n. cronol. 443/2025) della Corte di Appello di Genova (Presidente estensore Dott. Marcello Bruno), in cui viene accolto parzialmente l'appello principale, ma viene confermata parzialmente la responsabilità del Comune di Vado Ligure nella produzione dei danni tutti patiti dagli immobili di proprietà I.P.;
 - Che con nota prot. 18366 del 09/09/2025, conservata agli atti del Comune, a firma dell'Avv. Matteo Repetti, il quale rappresenta l'opportunità per l'Ente di impugnare la suddetta sentenza, per le motivazioni ivi riportate;
 - Che con delibera di Giunta Comunale n. 106 del 11 settembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:
 - Di proporre ricorso avverso la sentenza n. 454/2025 del 08/04/2025, (Repert. 441/2025 e Sentenza n. cronol. 443/2025) della Corte di Appello di Genova (Presidente estensore Dott. Marcello Bruno) nell'ambito della procedura avviata da I.P. contro PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE, innanzi alla Corte Suprema di Cassazione (previa richiesta di sospensiva), per quanto in narrativa, autorizzando il Sindaco a procedere in tal senso;
 - Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio nell'ambito del procedimento in oggetto eleggendo domicilio presso lo studio del legale che verrà incaricato;

- Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore competente per materia, individuare, con proprio atto determinativo, un legale abilitato a rappresentare e difendere il Comune nel procedimento civile in parola;
- Di dare mandato al responsabile del Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici di porre in essere gli atti conseguenti alla presente deliberazione
- Con determinazione n. 1936 del 24/09/2025 con cui è stato affidato all'Avvocato Matteo Repetti con Studio Legale in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova, l'incarico per l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza legale in oggetto;
- Che con nota prot. n. 19552/2025 trasmessa all'Avvocato Matteo Repetti con Studio Legale in Galleria G. Mazzini, n. 7/7, Genova di comunicazione affidamento che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023, unitamente alla stipula effettuata sul MEPA (in allegato) costituisce stipula del contratto;

CONSIDERATO:

- Che con cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - riscossione n. 2025/007/SC/000000454/0, notificata al Comune in data 21/04/2026, nostro prot. 8233/2026, l'Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Genova – ufficio territoriale di Genova 1) avverte il Comune di Vado Ligure che in relazione alla sentenza civile n. 454/2025 REP. 441/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Genova e sulla base del procedimento giudiziario promosso da I.P. nei confronti di Parfiri s.r.l., Comune di Vado Ligure ed Ecosavona s.r.l., l'ufficio ha liquidato le imposte principali di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1 TAR parte 1° del d.p.r. 131/1986.
- Che la somma dovuta è liquidata in € 267,55 spese di notifica non dovute in quanto l'avviso di liquidazione è stato notificato a mezzo PEC.

DATO ATTO:

- Che il presente provvedimento non è soggetto all'acquisizione del CIG in quanto questa disposizione non è prescritta nel caso di trasferimento di fondi in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto, (ANAC Faq C2);
- Che è stato acquisito il DURC on Line relativo AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE – C.F. e P.IVA 13756881002, (Numero Protocollo INPS_49142765 Data richiesta 23/01/2026 Scadenza validità 23/05/2026), conservato agli atti del settore, da cui si evince la regolarità contributiva;

RICHIAMATI:

- Gli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 267/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

- Il d.lgs. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” vigente;
- Il “Regolamento di Contabilità” vigente;
- Il “Regolamento per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. 36/2023” vigente

D E T E R M I N A

- 1) Di impegnare e contestualmente liquidare, per le ragioni espresse in parte motiva, a favore dell’Agenzia delle Entrate, la somma di Euro 267,55 per imposta di registro (spese di notifica non dovute in quanto l’avviso di liquidazione è stato notificato a mezzo PEC) per il pagamento dell’avviso di liquidazione in oggetto trova copertura al capitolo 105/5, all’oggetto “IMPOSTE E TASSE (REGISTRAZIONE SENTENZE)” (Missione 01 – Programma 02 – Tit. 1 – Macro 102 – Piano Finanziario V U 1.02.01.99.999).
- 2) Di attestare, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, che l’impegno di spesa ed il conseguente programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i vincoli derivanti dal patto di stabilità;
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico finanziario per i successivi atti di competenza.

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell’articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni.

**IL RESPONSABILE SETTORE IV - Tecnico LL.PP. e Servizi
Tecnologici**

Data 20 maggio 2026

(ROCCA ARCH. FELICE) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa